



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 954 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, che disciplina le rafferme dei volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, e in particolare i commi 1 e 3, i quali prevedono che i volontari in ferma prefissata di un anno possano essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno, e che i criteri e le modalità di ammissione alle rafferme siano disciplinati con decreto del Ministro della difesa;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2014, recante «Modalità di ammissione dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica alle rafferme annuali di cui all'articolo 954, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.», e in particolare l'articolo 5, il quale prevede che le domande di ammissione ai due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno, devono essere presentate presso il reparto ovvero il comando di appartenenza al termine, rispettivamente, del nono e del ventunesimo mese di servizio e devono pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine, rispettivamente, del decimo e del ventiduesimo mese di servizio, corredate dell'estratto della documentazione di servizio contenente l'attestazione dei titoli posseduti dall'aspirante, di cui al modello in allegato 1 al medesimo decreto;
- CONSIDERATO** che il passaggio al sistema stipendiale NoiPA ha determinato un allungamento dei tempi tecnici necessari al recepimento delle variazioni delle competenze mensili del personale militare all'interno del cedolino unico;
- RITENUTO** che i termini di presentazione e di trasmissione delle domande di rafferma dei volontari in ferma prefissata di un anno attualmente previsti, determinando un eccessivo slittamento dei tempi tecnici necessari per la conclusione delle relative procedure di adeguamento stipendiale, non risultano più adeguati;
- RAVVISATA** l'esigenza di anticipare i termini relativi alla presentazione e alla trasmissione delle domande di ammissione a ciascuno dei due periodi di rafferma, al fine di agevolare il tempestivo recepimento delle variazioni delle competenze mensili all'interno del cedolino unico del personale rafferma;

DECRETA

Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto del Ministro della difesa 28 aprile 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *Domanda di ammissione* - 1. Le domande di ammissione ai due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno, devono essere presentate presso il reparto ovvero il comando di

appartenenza al termine, rispettivamente, del settimo e del diciannovesimo mese di servizio e devono pervenire alla Direzione generale per il personale militare non oltre il termine, rispettivamente, dell'ottavo e del ventesimo mese di servizio, corredate dell'estratto della documentazione di servizio contenente l'attestazione dei titoli posseduti dall'aspirante, di cui al modello in allegato 1 al presente decreto.».

Roma, li **13 LUG. 2017**

IL MINISTRO
[Handwritten signature]

M_D GSGDNA REG2017 0052997 17-07-2017

[Handwritten mark]